

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 069/CGF

(2012/2013)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 069/CGF– RIUNIONE DEL 19 OTTOBRE 2012

COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Salvatore Mezzacapo, Dr. Stefano Toschei – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO DEL S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI €15.000,00 AL SIG. WALTER MAZZARRI INFLITTA SEGUITO GARA SAMPDORIA/NAPOLI DEL 30.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 57 dell'1.10.2012)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Sampdoria/Napoli, disputato in data 30.9.2012 e valevole per il Campionato di Serie A, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico infliggeva al Sig. Walter Mazzarri la sanzione dell'ammonizione con diffida e dell'ammenda di € 15.000,00, per aver, *“al 41° del primo tempo, già più volte richiamato, contestato l'operato arbitrale, con grida e plateale gestualità”*. Il Giudice Sportivo rilevava, altresì, la recidiva del comportamento sanzionato.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la S.S.C. Napoli S.p.A., la quale lamenta la genericità e l'approssimazione di quanto rilevato dall'Assistente in merito alla condotta del Sig. Mazzarri, dal momento che il Quarto Uomo medesimo avrebbe refertato esclusivamente la gestualità del Sig. Mazzarri stesso, senza nulla aggiungere in merito al contenuto delle espressioni che quest'ultimo avrebbe rivolto all'arbitro. A tal proposito, la società precisa che il contesto in cui sarebbe stato rilevato il comportamento sanzionato (ovvero, dopo un fischio arbitrale a favore della S.S.C. Napoli) evidenzerebbe il carattere contraddittorio della predetta condotta, in quanto risulterebbe paradossale che un tesserato contesti l'operato di un arbitro che ha appena concesso un calcio di punizione alla propria squadra. Infine, la Società lamenta l'eccessiva entità della sanzione irrogata.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 19.10.2012, è presente, in sostituzione dell'Avv. Grassani, l'Avv. Vitale, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti e pur valutato il fatto che il Sig. Mazzarri non è nuovo, anche nella corrente Stagione Sportiva, ad incappare in simili violazioni del codice comportamentale, rileva che la sanzione irrogata possa comunque ritenersi eccessiva rispetto all'accaduto, considerato che, nel caso di specie, il medesimo Mazzarri si è limitato a protestare con plateali gesti delle braccia e con urli, senza, però, che, a quest'ultimo proposito, siano state refertate espressioni offensive pronunciate.

In virtù di quanto sopra, questa Corte ritiene che sia congruo ridurre la predetta sanzione ad €10.000,00, mantenendo l'ammonizione con diffida, attesa anche la recidiva.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.C. Napoli S.p.A. di Napoli riduce la sanzione dell'ammenda inflitta ad €10.000,00 con diffida.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL'UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. FRANCESCO GUIDOLIN SEGUITO GARA NAPOLI/ UDINESE DEL 7.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 59 dell'8.10.2012)

Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 59 dell'8.10.2012, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha inflitto al signor Francesco Guidolin, allenatore dell'Udinese, la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara *“per avere, al 32° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrare, rivolgendo agli Ufficiali di gara un'espressione ingiuriosa”*.

I fatti di cui è questione sono relativi alla partita Napoli/Udinese del 7.10.2012.

Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo la società Udinese Calcio S.p.A., chiedendo, in via principale, l'annullamento della sanzione inflitta ed in via subordinata la sua commutazione in ammenda.

Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate.

La Corte di Giustizia Federale, letto l'atto di gravame, sentito il difensore della reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene sia fondata, e dunque da accogliere, la domanda subordinata di cui al reclamo in esame con cui è chiesto alla Corte di commutare la squalifica in ammenda, che la Corte ritiene di fissare in €5.000,00.

A giudizio di questa Corte, infatti, deve ritenersi la condotta del Guidolin non ingiuriosa, anche se certamente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara. L'espressione adoperata (*“avete paura..avete paura... avete paura di fischiare”*), avuto anche riguardo al contesto nel quale la stessa si inserisce, non può essere ritenuta lesiva della personalità degli Ufficiali di gara ovvero offensiva del loro decoro e della loro dignità, risultando piuttosto la stessa, come detto, irrispettosa ed irrispettosa e comunque per questa ragione meritevole di essere sanzionata.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Udinese Calcio S.p.A. di Udine ridetermina la sanzione nell'ammenda di €5.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL'U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- AMMENDA DI €10.000,00 AL SIG. CAMILLI PIERO, LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ,

- AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER LA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SUO DIRIGENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE AI SENSI ARTT. 4, COMMA 1, E 5, COMMA 2, C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 5, COMMA 1, C.G.S. (NOTA N. 361/320PF11-12/SP/AC DEL 18.7.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 29/CDN del 10.10.2012)

Premesso che il ricorso proposto dall'U.S. Grosseto S.r.l. è volto a contestare la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, che ha inflitto al Presidente della predetta Società Signor Piero Camilli la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 e alla stessa società la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00, a titolo di responsabilità diretta per violazione ascritta al suo dirigente e legale rappresentante ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 5, comma 2, C.G.S., entrambe

irrogate a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 5, comma 1, C.G.S.;

- considerato che, dagli atti acquisiti al fascicolo trasmesso a questa Corte risulta che il Signor Camilli ha effettivamente espresso, in occasione di dichiarazioni rilasciate nel corso di una trasmissione televisiva e riportate da organi di stampa e da siti web, giudizi lesivi della reputazione del Signor Pasquale Foti, Presidente della Società Reggina Calcio S.p.A., al quale è stata riferita la seguente frase dal Camilli: "Foti è uno sporco";

- rilevato che, pur tenendo conto del contesto nel quale è stata pronunciata la suddetta frase (al termine della gara Reggina-Grosseto e in occasione di uno scambio di battute molto accese, seppur nell'ambito di un dibattito svolto a distanza, pronunciate nel corso delle interviste giornalistiche del dopo-gara fatte ai presidenti delle due squadre), essa assume un significato particolarmente denigratorio nei confronti del destinatario della stessa, decontestualizzandosi dall'ambito del racconto dei fatti attinenti alla partita appena conclusa o ad aspetti ad essa riferibili, indirizzandosi direttamente nei confronti del tesserato della F.I.G.C. Signor Foti ed intendendo, quindi, colpire quest'ultimo, a rappresentare dunque un evidente atteggiamento ben poco commendevole e lontano dal doveroso comportamento di lealtà, non solo sportiva ma anche civile, che si impone ad ogni tesserato;

- ritenuto, quindi, che il fatto ascritto al comportamento del Signor Camilli, che ha condotto alle sanzioni irrogate in questa sede gravate, risulta confermato dagli atti prodotti, dai quali emerge la certezza che la frase pronunciata è riferibile ad una dichiarazione indubitabilmente di grave portata offensiva nei confronti del Signor Foti e che l'espresso richiamo alle norme del C.G.S., che configurano la fattispecie sopra descritta, evidenziate con puntualità nella decisione dei primi Giudici, integra con adeguata sufficienza la motivazione del provvedimento sanzionatorio adottato e qui gravato;

- valutato, in definitiva, che i motivi di ricorso non trovano fondamento e rappresentandosi, altresì, congrua la sanzione inflitta sia al Camilli che alla Società Grosseto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Grosseto F.C. S.r.l. di Grosseto.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DEL F.C. PRO VERCELLI 1892 AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. IEMMELLO PIETRO;**

- **AMMENDA DI € 6.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA IN RELAZIONE ALL'OPERATO POSTO IN ESSERE DAL PROPRIO CALCIATORE, AI SENSI ART. 4, COMMA 2, C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEI DOVERI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, CON RIFERIMENTO ALL'ART.12, COMMA 5, C.G.S. (NOTA N. 941/1158PF11-12/AM/MA DEL 22.8.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 31/CDN del 15.10.2012)**

Con ricorso ritualmente proposto la F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. ha impugnato la decisione con la quale la C.D.N. (Com. Uff. n. 31/CDN del 15.10.2012) ha irrogato, su deferimento del Procuratore Federale per violazione dei doveri di cui all'art. 1, comma 1, con riferimento all'art. 12, comma 5, C.G.S., al calciatore Iemmello Pietro la squalifica per 2 giornate effettive di gara "*per avere rivolto - nel corso della gara Pro Vercelli/Taranto del 20.5.2012 - ai tifosi della squadra avversaria un gesto offensivo e provocatorio, mostrando il "dito medio alzato" avente profilo di particolare gravità, perché idoneo a contribuire a determinare fatti di violenza*" ed alla ricorrente l'ammenda di € 6.000,00 a titolo di responsabilità oggettiva in relazione all'operato del proprio calciatore ex art. 4, comma 2, C.G.S..

Con i motivi scritti la ricorrente ha eccepito, in via preliminare di rito la carenza di giurisdizione della C.D.N., alla luce della competenza esclusiva, ex art. 29, comma 2, C.G.S., dell'arbitro e del Giudice Sportivo, essendosi il fatto verificato durante lo svolgimento della gara; in

subordine, e nel merito, l'assoluta insussistenza della condotta contestata ed un totale travisamento delle risultanze di indagine dalle quali è dato evincere che il calciatore Iemmello Pietro ha, invero, mostrato il "dito indice alzato".

A supporto dei motivi ha richiamato precedenti disciplinari sul tema specifico.

Alla seduta del 19.10.2012, tenutasi davanti alla C.G.F. - 1^a Sezione Giudicante – sono comparsi il Sostituto del Procuratore Federale, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, ed il difensore del ricorrente, il quale ha illustrato i temi difensivi, concludendo in conformità.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Osserva, infatti, questa Corte, in accoglimento della eccezione preliminare sollevata in ordine alla carenza di competenza cognitiva della C.D.N., che la condotta posta in essere dal calciatore Iemmello Pietro si è verificata durante lo svolgimento della gara, non rilevata dagli Ufficiali di gara.

Orbene, nel caso di specie, in adesione del prevalente orientamento degli Organi di Giustizia (v. Com. Uff. n. 55/CDN del 16.1.2012, Com. Uff. n. 66/CDN e Com. Uff. n. 67/CDN 2008/2009) sussiste il potere esclusivo del Giudice Sportivo, ex art. 29, comma 2, C.G.S., di decidere in prima istanza con conseguente carenza in capo a qualsiasi altro Organo, in quanto sui fatti di gara sussiste la giurisdizione del Giudice Sportivo che esercita il proprio potere disciplinare per tutte le condotte verificatesi nell'ambito di una gara di campionato, valutandole sotto il profilo disciplinare, sulla base degli atti ufficiali, o le segnalazioni e prove ex art. 35 C.G.S., che gli pervengono.

Si verte, pertanto, in tema di competenza per materia, esclusiva e inderogabile attribuita al Giudice Sportivo dallo Statuto F.I.G.C. e, di conseguenza, dal C.G.S..

Nel caso che ci occupa, non avendo gli Ufficiali di gara individuato o rilevato antidoverosità nel comportamento dello Iemmello, il cui gesto non può essere oggetto di autonomo procedimento disciplinare per i medesimi fatti, attivato dalla Procura requirente, peraltro, su segnalazione di un privato cittadino a distanza di tre mesi dalla gara, il ricorso deve essere accolto.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Pro Vercelli 1892 di Vercelli annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo

5) RICORSO DEL TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA AL SIG. TOSCANO DOMENICO SEGUITO GARA SPEZIA/TERNANA DEL 14.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 29 del 16.10.2012)

Con ricorso ritualmente proposto la Società Ternana Calcio S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 29 del 16.10.2012) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha irrogato, seguito gara Spezia/Ternana del 14.10.2012, al Sig. Toscano Domenico, allenatore della ricorrente, la squalifica per una giornata effettiva di gara e l'ammenda di € 1.000,00 "per avere, al rientro negli spogliatoi, proferito nei confronti dell'arbitro espressioni irriguardose e accuse di parzialità"; infrazione rilevata dal Collaboratore della Procura Federale.

Con i motivi scritti la ricorrente ha contestato la sussistenza della condotta del Toscano, per nulla minacciosa né di particolare gravità e tanto meno lesiva della reputazione arbitrale.

Alla seduta del 19.10.2012, tenutasi davanti alla C.G.F. – 1^a Sezione Giudicante – è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Osserva, a tal uopo, questa Corte che, ex art. 35 n. 1.1 C.G.S., i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale, gli eventuali supplementi e gli atti di indagine della Procura Federale, fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento della gara.

Tenutosi, pertanto, in doveroso conto quanto refertato dal Collaboratore della Procura Federale circa l'antidoverosità del comportamento posto in essere dal Toscano, gravemente

offensivo nei confronti degli Ufficiali di gara, ritiene, questa Corte, del tutto congrua la sanzione irrogata dal G.S..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Ternana Calcio S.p.A. di Terni

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 9 gennaio 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete